



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n.8616 /Gen.

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni  
Consiliari VI, V, II e I

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti  
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge: "Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza"  
( Reg.Gen.n.318)**

Ad iniziativa dei Consiglieri Martusciello, Sibilìa, Passariello, Ermanno Russo.  
Depositata l'8 novembre 2007

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 54 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione Consiliare per l'esame;  
V, II e I Commissione Consiliare per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **25 GEN. 2008**

**IL PRESIDENTE**



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

---

VIII LEGISLATURA

---

***Proposta di Legge***

***“Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza”***

***Ad iniziativa dei Consiglieri Martusciello, Sibilia, Passariello, Ermanno Russo.***

***Ruolo Generale n. 318***



*Consiglio Regionale della Campania*

## **RELAZIONE**

La presenta proposta di legge attraverso l'istituzione di un fondo regionale per la non autosufficienza, si propone tra le proprie finalità di:

- garantire una maggiore tutela ai soggetti non autosufficienti in maniera tale da favorirne un sempre più ampio livello di integrazione sociale;
- potenziare il complesso di interventi di assistentariato materiale domiciliare e rendere, di conseguenza, meno onerosa l'assistenza gravante sulle famiglie dei soggetti di cui al sub precedente. Ciò, oltrechè favorire un miglioramento della qualità di vita dell'intero nucleo familiare eviterebbe o, quanto meno, ridurrebbe la frequenza del ricorso al deprecabile strumento del **ricovero ad orologeria** dei soggetti non autosufficienti, presso strutture sanitarie pubbliche, in ben determinati periodi dell'anno.

Tali obiettivi s'intendono perseguire mediante dei piani personalizzati di intervento predisposti dai soggetti istituzionali, indicati nel testo della proposta, con il coinvolgimento degli assistiti e dei loro familiari.

Il complesso dei servizi e degli interventi, redatto secondo una scala di priorità che tenga conto sia del livello di non autosufficienza che delle condizioni familiari complessive, saranno inseriti in un piano distrettuale per la non autosufficienza e finanziati con le risorse del fondo quantificate nella misura di due milioni di euro per l'esercizio finanziario 2008.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 1**

*Oggetto e finalità*

1. La Regione con la presente legge, in armonia con le disposizioni di cui al capo III della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), al fine di potenziare il sistema di protezione sociale mediante una maggiore e più efficace tutela delle persone non autosufficienti e delle relative famiglie, istituisce il fondo regionale integrativo del fondo nazionale per la non autosufficienza.



*Consiglio Regionale della Campania*

## **Art. 2**

### *Destinatari degli interventi e dei servizi finanziati con il fondo*

1. Per le finalità di cui alla presente legge, si considera non autosufficiente la persona anziana, il disabile o qualsiasi altro soggetto che, anche in maniera temporanea, non può provvedere alla cura della propria persona né mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri.

2. L'individuazione dei soggetti di cui al comma 1, destinatari degli interventi e dei servizi finanziati con il fondo, è effettuata dalle strutture territoriali competenti, sulla base dei criteri e secondo le modalità previsti per le valutazioni finalizzate all'accesso alle prestazioni di assistenza domiciliare e alle residenze sanitarie assistenziali.



*Consiglio Regionale della Campania*

### **Art. 3**

#### *Interventi e servizi finanziati con il fondo*

I. Sono finanziati con le risorse del fondo:

- a) specifici interventi di assistenza domiciliare integrata, sanitaria e sociale, per anziani non autosufficienti, allo scopo di evitare il ricovero in strutture residenziali;
- b) servizi di sollievo alla famiglia, per affiancare i familiari che accudiscono la persona non autosufficiente ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l'orario di lavoro e anche nei periodi di temporanea impossibilità di accudire la persona non autosufficiente;
- c) dimissioni ospedaliere protette per soggetti temporaneamente non autosufficienti e non in grado di organizzare in modo autonomo il rientro al proprio domicilio e la continuazione delle cure, mediante l'organizzazione di interventi di assistenza domiciliare integrata, sanitaria e sociale, programmati in base ad una valutazione complessiva dei bisogni di tali soggetti;
- d) assistenza domiciliare integrata, sanitaria e sociale, per i soggetti non autosufficienti con patologie cronic-degenerative;
- e) interventi di sostegno alla persona disabile non autosufficiente ed alla famiglia, attraverso forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore e anche nelle giornate festive e prefestive;
- f) programmi di aiuto alla persona gestiti in forma indiretta, mediante piani personalizzati, previa verifica del titolo professionale dell'operatore prescelto in relazione alle prestazioni da erogare;
- g) interventi economici straordinari per concorrere ai costi di deistituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, dei disabili non autosufficienti e di qualsiasi altro soggetto non autosufficiente.



*Consiglio Regionale della Campania*

#### **Art. 4**

*Indirizzi della Regione per la realizzazione degli interventi e dei servizi*

**I. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione, in coerenza con gli obiettivi del proprio piano socio-assistenziale, stabilisce con apposita deliberazione adottata dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di servizi sociali:**

- a) le fasce della non autosufficienza e le corrispondenti misure assistenziali differenziate in relazione ai differenti livelli di disabilità;**
- b) i criteri e le modalità per regolamentare l'accesso alle misure assistenziali, tenendo conto anche delle condizioni economiche dell'assistito;**
- c) gli obiettivi e le priorità d'intervento;**
- d) i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del fondo, sulla base di quote capitarie ponderate tra gli ambiti territoriali;**
- e) le linee guida per la formulazione dei piani distrettuali di cui all'articolo 5 e per la relativa attuazione;**
- f) le modalità per la verifica dei servizi e degli interventi attivati con le risorse del fondo, assicurando il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e degli organismi di rappresentanza dei pensionati e delle persone diversamente abili.**



*Consiglio Regionale della Campania*

## **Art. 5**

### *Piano distrettuale per la non autosufficienza*

1. Gli interventi ed i servizi di cui all'articolo 3 sono inseriti in un documento denominato piano distrettuale per la non autosufficienza, adottato, in conformità agli indirizzi della regione, dai comuni facenti parte degli ambiti territoriali, coinvolgendo anche le organizzazioni sindacali, gli organismi di rappresentanza dei pensionati e delle persone diversamente abili, nonché i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4 della legge 328/2000.

2. Il piano di cui al comma 1 individua:

a) gli interventi e i servizi da realizzare;

b) le modalità organizzative e le risorse umane, finanziarie e strumentali per la realizzazione degli interventi e dei servizi;

c) le forme di concertazione e di raccordo con le aziende unità sanitarie locali e gli altri soggetti pubblici e privati.

3. I comuni capofila degli ambiti territoriali presentano, entro il 15 novembre dell'anno successivo a quello di erogazione delle risorse, all'assessorato competente della regione Campania una rendicontazione sui servizi e gli interventi finanziati con le risorse del fondo, pena la mancata erogazione del fondo nell'anno successivo.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 6**

*Piano di intervento personalizzato*

I. Il servizio sociale del comune di residenza, in relazione alle particolari esigenze dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, predispone, in collaborazione con il medico di base e con le strutture che effettuano le valutazioni di cui al comma 2 dello stesso articolo nonché con il coinvolgimento dell'assistito e dei suoi familiari, un piano di intervento personalizzato nel quale sono individuati:

- a) le prestazioni sociali e sanitarie da erogare, nonché la loro cadenza e durata;
- b) le figure professionali da impegnare con particolare rispetto per la volontà del soggetto e dei suoi familiari;
- c) il programma degli incontri periodici per la valutazione dell'andamento dell'intervento assistenziale.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 7**

***Disposizioni finanziarie***

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2008.
2. Viene istituito un U.P.B. denominato: "Fondo regionale per la non autosufficienza".
3. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per il progressivo afflusso al fondo di ulteriori risorse costituite da:
  - a) risorse statali finalizzate;
  - b) risorse di altri soggetti pubblici e privati.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 8**

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Campania.